Allegato alla Delibera della Giunta Camerale n. 20 del 31.03.2026

CAMERA DI COMMERCIO
RIETI VITERBO

rea
QUALITÀ
REATINA

VINI D.O.C. E I.G.T.

MODALITA' DI OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "REA QUALITÀ REATINA"

Marzo 2026

1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento riporta le norme e le procedure necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione all'uso del marchio collettivo "REA QUALITA' REATINA" da parte delle aziende vitivinicole che producono e commercializzano i seguenti vini D.O.C. e I.G.T. realizzati nella provincia di Rieti:

- **Colli della Sabina D.O.C.**, approvato con D.M. 10.09.1996, G.U. 222 del 21.09.1996, con ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014;
- **I.G.T. Lazio**, approvato con DM 22.11.1995, con ultime modifiche introdotte dal D.M. 07.03.2014.

I soggetti autorizzati all'uso del marchio "REA QUALITA' REATINA" dei Vini D.O.C. e I.G.T. sopra indicati devono avere la sede operativa in cui gli stessi vini sono prodotti nella provincia di Rieti.

Potranno essere comunque contrassegnati con il marchio "REA QUALITA' REATINA" i vini, tra quelli certificati secondo la DOC e IGT sopra menzionati, che sono stati realizzati con uva prodotta nei territori della provincia di Rieti.

2. Modalità di controllo

Il Comitato verificherà annualmente l'effettivo possesso dei requisiti sopra richiesti presso gli Enti accreditati certificatori e/o presso gli operatori economici interessati.

Il Comitato di gestione e di controllo del marchio "REA QUALITA' REATINA" svolgerà presso i soggetti autorizzati all'uso le attività di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione dell'immagine coordinata del marchio collettivo.

Il controllo e la vigilanza effettuati dovranno basarsi su prove tangibili e documentali, sempre disponibili, per gli eventuali controlli che il Comitato, o suoi delegati, potranno svolgere presso l'azienda.

3. Obblighi del soggetto autorizzato all'uso

I soggetti autorizzati all'uso sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per l'accesso all'uso e per l'uso del Marchio Collettivo "REA QUALITA' REATINA".

Detti soggetti devono inoltre garantire, attraverso un piano di tracciabilità aziendale, la distinzione tra il prodotto oggetto di apposizione del marchio "REA QUALITA' REATINA" e gli altri prodotti similari eventualmente presenti in azienda.

Il processo di tracciabilità e l'organizzazione preposta per la sua gestione dovrà essere documentabile e comprovabile nel corso della verifica aziendale effettuata dal Comitato (o suoi delegati).

Tutta la documentazione e le prove sopra indicate dovranno essere conservate in azienda, a cura del soggetto autorizzato all'uso, per almeno due anni dal momento della loro emissione.

Le metodologie produttive e l'organizzazione aziendale adottate dal soggetto autorizzato all'uso devono essere conformi con quanto previsto dalla normativa vigente riguardante gli aspetti igienico-sanitari delle produzioni agroalimentari, l'igiene, la salute e la sicurezza dei lavoratori.